

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-04-2011

REGIONE MOLISE

« Disposizioni in materia di produzione di energia ».

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 13

del 30 aprile 2011

ARTICOLO 1

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in relazione alla produzione, al trasporto, alla distribuzione ed al consumo di energia.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, favorendo l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, nonché la promozione di misure di risparmio energetico.
3. Tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.